CAMERA DEI DEPUTATI N. 1995

PROPOSTA DI LEGGE

d'inziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 5 novembre 1969

Norme transitorie per l'inquadramento in ruolo ed i concorsi per il personale sanitario degli ospedali psichiatrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Spesso il Parlamento si è occupato degli ospedali e del loro personale sanitario, ma i sanitari degli ospedali psichiatrici sono rimasti sempre esclusi dai provvedimenti attuati, sia perché i manicomi hanno sempre avuto una legislazione particolare, sia perché questi ospedali, con tutto il loro contenuto, sono rimasti sempre appartati, per discrezione assurda e dannosa, come non facenti parte della nostra società.

Da alcuni anni però, negli ospedali psichiatrici, v'è un fervente spirito di rinnovamento che va abbattendo le vecchie mura di cinta per portare in mezzo alla popolazione, e perfino nelle case, i primi segni ed i primi frutti di una assistenza psichiatrica in evoluzione.

Naturalmente si è ancora all'inizio e, perché l'assistenza psichiatrica progredisca, occorrono molti medici specializzati e muniti di grande esperienza; esperienza, onorevoli colleghi, che non si improvvisa, ma che si acquista lentamente, con lungo esercizio professionale in mezzo a quel tipo di ammalati.

Ricordiamo che fin dal 1964, con la legge 336, articolo 8, sono state emanate norme transitorie per la immissione in ruolo presso gli ospedali civili dei sanitari in servizio non di ruolo e che con la legge 252 del 24 aprile 1967, esse sono state meglio precisate ed estese; mentre, rilevando che negli ospedali psichiatrici, al progressivo aumento delle possibilità terapeutiche ed all'espansione continua dell'assistenza psichiatrica complessiva, preventiva, curativa e di reinserimento, non ha corrisposto il necessario e graduale adeguamento degli organici, dobbiamo prendere atto che alla assoluta insufficienza numerica dei medici psichiatrici in ruolo ha sopperito una schiera di volenterosi, sia già in organico, assumendo funzioni di qualifiche superiori, sia fuori ruolo, con incarichi deliberati ripetutamente per anni, svolgendo il loro servizio con soddisfazione delle rispettive amministrazioni.

Questo personale è frustrato e insoddisfatto per non avere ancora conseguito una definitiva e giusta sistemazione.

La legge 431 del 18 marzo 1968, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica, stabilisce l'aumento degli psichiatri, almeno fino a triplicare il numero degli attuali, entro il 1973.

Sarebbe da domandarsi di dove sortirebbero tanti psichiatri con l'esperienza necessaria a svolgere il loro compito, se ancora nel 1969, anziché attrarre nuovi elementi alla carriera per l'assistenza psichiatrica si lasciasse che per stanchezza ed avvilimento continuassero a sfuggire elementi meritevoli che

per anni hanno prestato un effettivo e lodevole servizio, non offrendo loro la possibilità di pervenire alla stabilità e sicurezza del proprio posto di lavoro.

Per le considerazioni dianzi illustrate, spinto dal drammatico silenzio dei tanti ricoverati ancora non sufficientemente curati, alla luce dell'opinione pubblica che vuole dimenticare i manicomi e reclama una assistenza psichiatrica efficace e moderna, abbiamo preparato l'unita proposta di legge che prevede la conferma nel posto dei medici psichiatri di ruolo ed incaricati nella funzione di qualifica superiore da almeno 5 anni, nonché la immissione in ruolo, mediante concorso interno riservato, dei medici psichiatri incaricati da anni e che prestano servizio continuativo.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno accordare il loro consenso e la loro approvazione al provvedimento che abbiamo l'onore di presentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I medici che all'entrata in vigore della presente legge prestino, alle dipendenze degli ospedali psichiatrici, regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati di ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.

ART. 2.

I sanitari di cui al precedente articolo, sono ammessi a concorso con deroga dei limiti di età previsti dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi sanitari.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per i sanitari che abbiano conseguita la idoneità per il posto che occupano, presso lo stesso o altro ospedale, di anni 2 per i primari e di anni 1 per gli aiuti e gli assistenti.

b) per i sanitari non in possesso della idoneità di cui sopra, di anni 4 per i primari e di anni 2 per gli aiuti e gli assistenti.

ART. 3.

I medici psichiatri di ruolo incaricati in qualifica superiore di cui espletano le funzioni continuativamente da almeno cinque anni, sono confermati nel posto con ricostruzione della carriera dalla data della deliberazione d'incarico.

ART. 4.

I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili in base alle delibere dei consigli di amministra-

zione alla data di pubblicazione della presente legge, purché approvate prima del bando del relativo concorso.

Non possono essere messi a concorso i posti di ruolo attualmente ricoperti interinalmente e regolati dal precedente articolo 3, o già assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

I bandi di concorsi per i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non sono già iniziati i lavori delle commissioni, sono revocati.

ART. 5.

Quanto disposto dal precedente articolo 3 deve essere reso operante entro sei mesi, mentre tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli devono essere banditi entro 8 mesi ed espletati entro 15 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.